

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2009
COM(2009) 350 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di
pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici**

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

In conseguenza dell'esclusione, stabilita dal regolamento (CE) n. [...] /2009 del Consiglio, di alcuni gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008, è necessario adeguare lo sforzo massimo consentito assegnato ai relativi Stati membri nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009.

Il 6 aprile il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007. A norma dell'articolo 9 del suddetto regolamento, il Consiglio determina e ripartisce fra gli Stati membri il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico, di navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e di tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano che praticano la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera tradizionale di pesce fresco. Il Consiglio decide inoltre in merito alla ripartizione fra gli Stati membri del contingente comunitario di tonno rosso.

Al fine di raccogliere maggiori informazioni scientifiche sul krill, una specie di fondamentale importanza per l'ecosistema marino antartico, è opportuno dare attuazione a varie recenti raccomandazioni del comitato scientifico della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche marine dell'Antartico (CCAMLR), ribadite nell'ambito della sua riunione del 2008, per garantire nell'ambito del diritto comunitario una copertura di osservazione del 100% sulla pesca del krill nella zona della Convenzione CCAMLR.

È opportuno recepire nel diritto comunitario la proposta relativa alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe della zona della Convenzione NEAFC per il 2009, presentata da rappresentanti della Comunità europea, delle isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Federazione russa nell'ambito di una riunione tenutasi a Londra dal 9 all'11 febbraio 2009 e successivamente approvata dalle parti contraenti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). Poiché il suddetto accordo è applicabile per tutto il 2009, è opportuno che esso sia recepito con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2009.

È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 25 novembre 2008 a Copenaghen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Poiché l'accordo concluso con la Groenlandia è collegato all'accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger, è opportuno che le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia siano recepite con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2009.

È opportuno recepire nel diritto comunitario la proposta relativa alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili da effetti avversi significativi nella zona della Convenzione NEAFC, presentata dai capi delegazione delle parti contraenti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) (la Danimarca a nome delle isole Færøer e della Groenlandia, la Comunità europea, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa) nell'ambito

di una riunione tenutasi a Londra dal 24 al 27 marzo 2009 e successivamente approvata dalle parti contraenti della NEAFC.

Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato, per l'ippoglosso nero, nella zona di gestione delle acque comunitarie delle zone IIa e IV e delle acque comunitarie e internazionali della zona VI, per lo sgombro, nelle zone di gestione VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV e, per il sugarello, nelle zone di gestione VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV, deve includere sia le acque comunitarie che le acque internazionali della zona Vb al fine di evitare dichiarazioni inesatte. Occorre pertanto modificare le zone di gestione per i suddetti TAC.

Scopo della presente proposta è apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 43/2009.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per l'attuale campagna di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock², in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio³ stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) L'allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009 definisce le norme per la gestione dello sforzo di pesca nel quadro del piano a lungo termine per la gestione degli stock di merluzzo bianco istituito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 e fissa in particolare, all'appendice 1, lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni, che ciascuno Stato membro può esercitare nelle zone interessate con i vari gruppi di attrezzi autorizzati. Tenuto conto del regolamento (CE) n. [..]/2009 del Consiglio, che esclude taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo della pesca previsto al

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

³ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008⁴, è necessario adeguare lo sforzo massimo consentito quale stabilito all'appendice 1 dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009 deducendo 590 583 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR1 nella zona d) per la Spagna e 148 613 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR2 nella zona geografica a) e 706 272 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR2 nella zona geografica b) per la Svezia. Tenuto conto dell'applicazione retroattiva del regolamento (CE) n. [...] /2009 a decorrere dal 1° febbraio 2009, i suddetti adeguamenti devono essere applicati a partire dalla stessa data.

- (3) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007⁵, il Consiglio è tenuto a determinare e ripartire fra gli Stati membri il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico, di navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e di tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano che praticano la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera tradizionale. Il Consiglio è inoltre tenuto a decidere in merito alla ripartizione fra gli Stati membri del contingente comunitario di tonno rosso.
- (4) Al fine di raccogliere maggiori informazioni scientifiche sul krill, una specie di fondamentale importanza per l'ecosistema marino antartico, è opportuno dare attuazione a varie recenti raccomandazioni del comitato scientifico per la conservazione delle risorse biologiche marine dell'Antartico istituito nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche marine dell'Antartico (CCAMLR), ribadite nell'ambito della riunione del comitato scientifico del 2008, per garantire nell'ambito del diritto comunitario una copertura di osservazione del 100% sulla pesca del krill nella zona della Convenzione CCAMLR.
- (5) Nel quadro dell'accordo di pesca con la Norvegia sono state messe a disposizione della Comunità 750 t supplementari di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II.
- (6) È opportuno recepire nel diritto comunitario la proposta relativa alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe della zona della Convenzione NEAFC per il 2009, presentata da rappresentanti della Comunità europea, delle isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Federazione russa nell'ambito di una riunione tenutasi a Londra dal 9 all'11 febbraio 2009 e successivamente approvata dalle parti contraenti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). Poiché l'accordo è applicabile per tutto il 2009, è opportuno che le possibilità di pesca ivi previste si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (7) È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 25 novembre 2008 a Copenaghen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone

⁴ GU L [...] del [...].2009, pag. [...].

⁵ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

CIEM V e XIV. Poiché l'accordo concluso con la Groenlandia è collegato all'accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe, è opportuno che le misure finalizzate al recepimento delle conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2009.

- (8) Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato, per l'ippoglosso nero, nella zona di gestione delle acque comunitarie delle zone IIa e IV e delle acque comunitarie e internazionali della zona VI, per lo sgombro, nelle zone di gestione VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV e, per il sugarello, nelle zone di gestione VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV, deve includere sia le acque comunitarie che le acque internazionali della zona Vb al fine di evitare dichiarazioni inesatte. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le zone di gestione per i suddetti TAC.
- (9) È opportuno recepire nel diritto comunitario la proposta relativa alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili da effetti avversi significativi nella zona della Convenzione NEAFC, presentata dai capi delegazione delle parti contraenti della Commissione della pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) (la Danimarca a nome delle isole Færøer e della Groenlandia, la Comunità europea, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa) nell'ambito di una riunione tenutasi a Londra dal 24 al 27 marzo 2009 e successivamente approvata dalle parti contraenti della NEAFC.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 43/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 43/2009

Il regolamento (CE) n. 43/2009 è così modificato:

- (1) È inserito il seguente capitolo VIII *bis*:

"Capitolo VIII bis

Etichettatura del pesce congelato dopo la cattura nella zona della Convenzione NEAFC da parte di pescherecci comunitari o di pescherecci dei paesi terzi

Articolo 39 bis

Etichettatura del pesce congelato

Tutto il pesce catturato nella zona della Convenzione NEAFC e successivamente congelato deve essere identificato mediante un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro, che vanno apposti su ogni cassa o blocco di pesce congelato, indicano la specie, la data di produzione, la sottozona e la divisione CIEM nonché il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura."

- (2) All'articolo 48 è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. Ogni nave che partecipa alle attività di pesca del krill di cui all'articolo 49 ha a bordo almeno un osservatore scientifico designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, o che soddisfa i requisiti previsti da tale programma, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna."

- (3) All'articolo 50, il paragrafo 4 è soppresso.

- (4) Sono inseriti i seguenti articoli da 91 *bis* a 91 *septies*:

"Articolo 91 bis

Numero massimo di navi dedite alla pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale

Il numero massimo di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate comunitarie autorizzate a pescare attivamente tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nell'Atlantico orientale, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:

Spagna	63
Francia	44

Articolo 91 ter

Limiti di cattura per il tonno rosso nell'Atlantico orientale

1. Nei limiti di cattura previsti nell'allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm per le navi comunitarie

autorizzate di cui all'articolo 91 *bis* e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

Spagna	599,3
Francia	269,3
CE	868,6

2. Nei limiti di cattura di cui al paragrafo 1, il limite di cattura del tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm per le tonniere con lenze a canna di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri incluse fra le navi comunitarie di cui all'articolo 91 *bis*, e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri, sono fissati come segue (in tonnellate):

Francia	45 ⁶
CE	45

Articolo 91 quater

Numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca costiera artigianale del tonno rosso nel Mediterraneo

Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca costiera tradizionale autorizzate a pescare attivamente tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nel Mediterraneo, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:

Spagna	139
Francia	86
Italia	35
Cipro	25
Malta	89
CE	374

⁶ Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a un limite massimo di 100 tonnellate, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

Articolo 91 quinquies

Limiti di cattura per il tonno rosso nel Mediterraneo applicabili alla pesca costiera artigianale comunitaria

Nei limiti di cattura previsti nell'allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alla pesca costiera artigianale comunitaria di pesce fresco effettuata nel Mediterraneo da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano ai sensi dell'articolo 91 *quater*, e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri, sono fissati come segue (in tonnellate):

Spagna	82,3
Francia	71,8
Italia	63,5
Cipro	2,3
Malta	5,3
CE	225,2

Articolo 91 sexies

Numero massimo di navi dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:

Italia	68
CE	68

Articolo 91 septies

Limiti di cattura per la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Nei limiti di cattura previsti nell'allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alle navi comunitarie che praticano la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento ai sensi dell'articolo 91 *sexies* e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

Italia	63,5
CE	63,5".

(5) L'allegato I A è così modificato:

- a) La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque internazionali della zona VI è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	4	TAC analitico.
Germania	7	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	4	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	4	
Francia	69	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	4	
Lituania	4	
Polonia	4	
Regno Unito	270	
CE	720 ⁽¹⁾	

TAC Non
pertinente

- (1) Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari."

- b) La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIE, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
----------	------------------------------------	---

Germania	19 821	TAC analitico.
Spagna	20	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	165	
Francia	13 216	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	66 070	
Lettonia	122	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	122	
Paesi Bassi	28 905	
Polonia	1 396	
Regno Unito	181 694	
CE	311 531	
Norvegia	12 300 ⁽¹⁾	
Isole Færøer	4 798 ⁽²⁾	
TAC	511 287 ⁽³⁾	

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIIf e VIIh.

(2) Può essere pescato nella zona CIEM IVa a nord di 59° N (acque CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 982 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56°30' N nel corso di tutto l'anno.

(3) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

	IVa (acque CE)
	(MAC/*04A-C)
Germania	5 981
Francia	3 988

Irlanda	19 938
Paesi Bassi	8 723
Regno Unito	54 829
CE	93 459"

- c) La voce relativa alla specie Sugarello nelle zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId e VIIIE, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId e VIIIE; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/578/14)
Danimarca	15 056	TAC analitico.
Germania	12 035	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	16 435	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	7 952	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	39 179	
Paesi Bassi	57 415	
Portogallo	1 591	
Regno Unito	16 276	
CE	165 939	
Isole Færøer	4 061 ⁽¹⁾	
TAC	170 000	
(1) Pesca autorizzata nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30'N), VIIe, VIIIf e VIIh."		

- (6) L'allegato I B è così modificato:

- a) La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	2 425	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Grecia	301	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	2 706	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	301	
Francia	2 226	
Portogallo	2 706	

Regno Unito	9 410
CE	20 074
TAC	525 000"

- b) La voce relativa alla specie Scorfano nelle acque comunitarie e internazionali della zona CIEM V e nelle acque comunitarie delle zone CIEM XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.)
Estonia	210	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	4 266	
Spagna	749	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	398	
Irlanda	1	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	76	
Paesi Bassi	2	
Polonia	384	
Portogallo	896	
Regno Unito	10	
CE	6 992 ⁽¹⁾	
TAC	46 000	

(1) Non più del 70% del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15% del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio.
(RED/*5X14.)

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30 "

- c) La voce relativa alla specie Scorfano nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (RED/514GRN)
Germania	4 742 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	24 ⁽¹⁾	
Regno Unito	33 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	8 000 ^{(1) (2) (3)}	
TAC	Non pertinente	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

- (1) Può essere pescato unicamente con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).
- (2) 3 000 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 t alle Isole Færøer.
- (3) Non più del 70% del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15% del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio. (RED/*5-14.)

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30 "

- (7) L'appendice 1 dell'allegato II A è modificata come segue.

- a) Nella tabella a), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

SE
16 609
738 786
55 853
0
0
13 155
22 130
25 339

- b) Nella tabella b), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

SE
286 779
829 753
263 772
0
0
80 781
53 078
110 468

- (c) Nella tabella d), la colonna relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

ES
0
0
0
0
0
13 836
0
1 402 142

- (8) L'allegato III è così modificato:

- a) è inserito il seguente punto 9 bis:

"9 bis. Misure speciali per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe

9 bis. 1 Le misure stabilite al presente punto 9 bis si applicano alla pesca dello scorfano (*Sebastes* spp.) nelle acque internazionali della zona CIEM V e nelle acque comunitarie delle zone CIEM XII e XIV nella zona delimitata dalle seguenti coordinate (di seguito: "la zona di conservazione dello scorfano"):

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30 "

9 bis.2 Oltre ai dati richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2791/1999, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo ogni entrata ed uscita dalla zona di conservazione dello scorfano e le catture cumulative detenute a

bordo. Nell'ambito di questa registrazione, la zona viene identificata con il codice specifico 'RCA'.

9 bis.3 I comandanti dei pescherecci che esercitano attività di pesca nella zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente il resoconto delle catture di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2791/1999 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. Il resoconto indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione.

9 bis.4 Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2791/1999, i comandanti dei pescherecci comunicano le catture a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione di catture prima di entrare e uscire dalla zona di conservazione dello scorfano.

9 bis.5 I resoconti di cui ai punti 9 bis.3 e 9 bis.4 vengono effettuati in conformità all'allegato I del regolamento (CE) n. 1085/2000. I resoconti delle catture effettuate nella zona di conservazione dello scorfano recano per la zona pertinente il codice 'RCA'.

9 bis.6 Fatto salvo l'articolo 39 bis del presente regolamento, l'etichetta o il timbro che identifica lo scorfano catturato nella zona di conservazione reca il codice specifico 'RCA'.

9 bis.7 Gli acquirenti o i detentori di pesce si accertano che ogni quantitativo di scorfano catturato nella zona di conservazione e sbarcato per la prima volta in un porto comunitario o trasbordato per la prima volta venga pesato al momento dello sbarco o del trasbordo.

9 bis.8 È vietato l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.

9 bis.9 Il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, di scorfano catturato nella zona di conservazione è 1,70."

(b) Il punto 15.1 è sostituito dal seguente:

"15.1. È vietato l'esercizio della pesca di fondo e della pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Parte della dorsale di Reykjanes:

- 55° 04.5327' N, 36° 49.0135' O
- 55° 05.4804' N, 35° 58.9784' O

- 54° 58.9914' N, 34° 41.3634' O
- 54° 41.1841' N, 34° 00.0514' O
- 54° 00.0'N, 34° 00.0' O
- 53° 54.6406' N, 34° 49.9842' O
- 53° 58.9668' N, 36° 39.1260' O
- 55° 04.5327' N, 36° 49.0135' O;

Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:

- 59° 45' N, 33° 30' O
- 57° 30' N, 27° 30' O
- 56° 45' N, 28° 30' O
- 59° 15' N, 34° 30' O
- 59° 45' N, 33° 30' O;

Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):

- 53° 30' N, 38° 00' O
- 53° 30' N, 36° 49' O
- 55° 04.5327' N, 36° 49' O
- 54° 58.9914' N, 34° 41.3634' O
- 54° 41.1841' N, 34° 00' O
- 53° 30' N, 34° 00' O
- 53° 30' N, 30° 00' O
- 51° 30'N, 28° 00'O
- 49° 00' N, 26° 30' O
- 49° 00' N, 30° 30' O
- 51° 30' N, 32° 00' O
- 51° 30'N, 38° 00' O
- 53° 30' N, 38° 00' O;

Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:

- 44° 30' N, 30° 30' O
- 44° 30' N, 27° 00' O
- 43°15' N, 27° 15' O
- 43°15' N, 31° 00' O
- 44° 30' N, 30° 30' O;

Montagne marine di Altair:

- 45° 00' N, 34° 35' O
- 45° 00' N, 33° 45' O
- 44° 25' N, 33° 45' O
- 44° 25' N, 34° 35' O
- 45° 00' N, 34° 35' O;

Montagne marine di Antialtair:

- 43° 45' N, 22° 50' O
- 43° 45' N, 22°05' O
- 43° 25' N, 22° 05' O
- 43°25' N, 22° 50' O
- 43° 45' N, 22° 50' O;

Hatton Bank:

- 59° 26' N, 14° 30' O
- 59° 12' N, 15° 08' O
- 59° 01' N, 17° 00' O
- 58° 50' N, 17° 38' O
- 58° 30' N, 17° 52' O
- 58° 30' N, 18° 22' O
- 58° 03' N, 18° 22' O
- 58° 03' N, 17° 30' O
- 57° 55' N, 17° 30' O

- 57° 45' N, 19° 15' O
- 58° 30' N, 18° 45' O
- 58° 47' N, 18° 37' O
- 59° 05' N, 17° 32' O
- 59° 16' N, 17° 20' O
- 59° 22' N, 16° 50' O
- 59° 21' N, 15° 40' O;

North West Rockall:

- 57° 00' N, 14° 53' O
- 57° 37' N, 14° 42' O
- 57° 55' N, 14° 24' O
- 58° 15' N, 13° 50' O
- 57° 57' N, 13° 09' O
- 57° 50' N, 13° 14' O
- 57° 57' N, 13° 45' O
- 57° 49' N, 14° 06' O
- 57° 29' N, 14° 19' O
- 57° 22' N, 14° 19' O
- 57° 00' N, 14° 34' O
- 56° 56' N, 14° 36' O
- 56° 56' N, 14° 51' O
- 57° 00' N, 14° 53' O;

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

- 56° 24' N, 15° 37' O
- 56° 21' N, 14° 58' O
- 56° 04' N, 15° 10' O
- 55° 51' N, 15° 37' O

- 56° 10' N, 15° 52' O
- 56° 24' N, 15° 37' O;

Logachev Mound:

- 55°17' N 16°10' O
- 55°33' N 16°16' O
- 55°50' N 15°15' O
- 55°58' N 15°05' O
- 55°54' N 14°55' O
- 55°45' N 15°12' O
- 55°34' N 15°07' O
- 55°17' N 16°10' O;

West Rockall Mound:

- 57° 20' N, 16° 30' O
- 57° 05' N, 15° 58' O
- 56° 21' N, 17° 17' O
- 56° 40' N, 17° 50' O
- 57° 20' N, 16° 30' O.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 e l'articolo 1, paragrafo 7, a decorrere dal 1° febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*